



E' attiva la possibilità, per tutti i Comitati territoriali CSAIN (veri **presidi sul territorio Nazionale di un Ente di Promozione autentico**), ma anche per **tutti gli enti affiliati a CSAIN**, di **poter ricevere gratuitamente una newsletter periodica**, via mail, che tratterà alcuni temi "caldi" in ambito gestionale e fiscale.

Esperti CSAIn newsletter 8 - PRECISAZIONI COMPENSI SPORTIVI

ATTENZIONE! La Magistratura chiarisce la disciplina dei compensi ai collaboratori sportivi (esattamente come indicato nella nostra precedente newsletter n. 3: "Quando posso percepire compensi, rimborsi e indennità, ex legge 342/2000?")

Care Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, non molte settimane orsono Vi abbiamo inviato una newsletter che ha suscitato molto scalpore dedicata all'approfondimento delle tematiche dei "rimborsi sportivi" intitolata "Quando posso percepire compensi, rimborsi e indennità, ex legge 342/2000?". Ebbene, da quella data ad oggi (in realtà da anni ad oggi ...) NULLA sotto il profilo normativo risultato mutato, con l'eccezione che sono state pubblicate e depositate due rilevanti sentenze sul tema che hanno contribuito a definire i limiti di applicazione dei celeberrimi rimborsi sportivi esenti fino a 7.500 euro/anno (ex lege 342/2000). Non temete però: se avete seguito la logica definita nella precedente newsletter potete stare tranquilli ... In ogni caso Vi suggeriamo di investire cinque minuti del Vostro tempo per comprendere le motivazioni in base alle quali due differenti Enti sportivi (Società Sportiva Dilettantistica la prima, Associazione Sportiva Dilettantistica la seconda) abbiano ricevuto una sanzione rispettivamente da 425.524,61 euro una e da 54.146,85 euro l'altra in relazione alla problematica in questione.



**SENTENZA N. 671/2013 pubblicata il 06/06/2013 RG. N. 8/2011
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE, SEZIONE LAVORO**

L'art. 67 comma 1 lett. m individua quali redditi diversi per i quali non è previsto il versamento di contributi "se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente"... m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. La suddetta norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 35 comma 5 DL 207/08 nel senso che "nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell'art. 67 comma 1 lett. m) TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". Enpals ... nega il carattere sportivo dilettantistico delle prestazioni dei lavoratori della pretesa azionata, assumendone al contrario la natura professionale. A fronte di tale contestazione spettava a parte ricorrente, la quale invoca una esenzione dall'obbligo, provare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (...) e dunque il carattere occasionale e marginale dell'attività svolta dai singoli lavoratori oggetto dell'accertamento, essendo evidente che la natura professionale dell'attività esclude in radice la possibilità di far rientrare i proventi nell'ambito di applicazione dell'art. 67 TUIR. Tale prova non solo non risulta fornita (né avrebbe potuto esserlo attraverso la generica prova testimoniale richiesta, peraltro vertente su circostanze pacifiche o irrilevanti), ma al contrario in atti vi sono elementi per ritenere provata la natura professionale dell'attività svolta dalla più parte dei lavoratori. E' noto che la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri generali per individuare in concreto il carattere professionale dell'attività lavorativa (...). Tali criteri possono essere così riassunti:

- Utilizzo, nello svolgimento dell'attività stessa, di particolari conoscenze tecniche;
- Abitualità dell'attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, sia svolta con caratteri di continuità e ripetitività;
- Connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta;
- Carattere non irrisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite.

Nel caso di specie tutti i 55 collaboratori oggetto della residua pretesa contributiva appaiono aver svolto la loro attività con carattere di continuità e ripetitività (risultano aver lavorato per almeno tre annualità con cadenza periodica) percependo compensi di natura sicuramente non marginale rispetto al reddito medio (escludendo il caso limite del Direttore ___ che percepisce un reddito annuo di circa 39.000 euro, il reddito complessivo medio annuo degli ulteriori collaboratori si aggira tra i 5.000 e i 6.000 euro). Tanto basta per escludere l'applicabilità dell'invocata esenzione.

...

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata e condanna parte ricorrente al pagamento della somma di 425.524,61 euro, oltre interessi e somme aggiuntive da calcolarsi a far data dal ...

**SENTENZA N. 9284/2013 pubblicata il 11/07/2013 RG. N. 6732/2013
TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO**

"L'art. 67 TUIR, nell'elencare i "redditi diversi", come tali non soggetti a contribuzione stabilisce alla lettera m) che rientrano tra l'altro in tale categoria "le indennità di trasferta, i rimborsi

forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". L'art. 35, comma 5, DL 207/2008 ha fornito un'interpretazione autentica della frase "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", chiarendo che in tale concetto "sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". Dalla lettura della norma si ricava che, ai fini dell'inclusione tra i "redditi diversi" dei compensi erogati nell'ambito delle associazioni dilettantistiche, devono ricorrere due condizioni: le prestazioni remunerate devono avere carattere non professionale e devono essere rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Alla luce della citata norma di interpretazione autentica, la seconda condizione può dirsi soddisfatta anche quando la prestazione è resa al di fuori di competizioni dilettantistiche o non è ad esse funzionale. Lo ha riconosciuto lo stesso Enpals con la circolare n. 18 del 2 novembre 2009, adottata in epoca successiva all'accertamento ispettivo per cui è causa. Non può dirsi pertanto rilevante il fatto che nella specie i tre istruttori non siano stati remunerati per aver preso parte a gare o per le attività svolte in vista di esse. La norma di interpretazione autentica non ha tuttavia inciso sulla prima condizione richiesta dal testo originario dell'art. 67, lett. m). Indipendentemente dalla forma della collaborazione, subordinata o autonoma, la prestazione remunerata non deve avere carattere professionale. Si tratta dunque di stabilire quando un'attività resa nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche abbia carattere professionale.

...

Affinché i compensi erogati in favore di istruttori, tecnici, collaboratori dell'associazione possano andare esenti da contribuzione, è necessario che l'attività da loro svolta non sia abituale e non abbia alle spalle un bagaglio di competenze tecniche spese nell'esecuzione della prestazione.

...

Nella specie, la professionalità della collaborazione resa dai tre istruttori è dimostrata da plurimi e convergenti elementi. Tutti e tre gli istruttori tenevano dei corsi stabiliti presso l'associazione, almeno tre volte alla settimana, di tre o quattro ore per ogni giornata. Lo hanno loro stessi dichiarato agli ispettori Enpals (...) e lo riconosce l'opponente, allorché dichiara in ricorso che essi gestivano tali corsi in piena autonomia, sia sotto il profilo organizzativo che nella scelta delle giornate in cui effettuare le proprie prestazioni: ... Ciò non soltanto dimostra che essi rendevano una prestazione stabile in favore dell'Associazione, ma anche che erano in possesso di un'adeguata competenza tecnica, se rendevano tale prestazione in piena autonomia. In tale contesto, il fatto che l'opponente dichiara che almeno due degli istruttori preparavano gli allievi per manifestazioni o gare sportive, talvolta per conto di un'altra associazione (...), lungi dallo smentire la tesi della natura professionale della loro attività, la avvalora. Pur costituendo esercizio diretto dell'attività dilettantistica, la prestazione resa dai tre istruttori aveva carattere professionale, in quanto essi erano dotati di tali competenze tecniche (dunque, professionali) da poter preparare gli allievi (pur dilettanti) a gare, spettacoli e manifestazioni. In terzo luogo, il compenso erogato in favore degli istruttori non era occasionale, ma fisso, ed era tale da poter costituire per loro una fonte autonoma di sostentamento o comunque un contributo significativo, se proporzionato all'impegno richiesto (l'istruttore ___ ha dichiarato di aver percepito circa 1.700 euro al mese in base alle ore, la ___ 1.500 euro al mese, il ___ 9,00 euro netti all'ora). Tutti questi convergenti elementi portano a ritenere che in capo all'opponente sussistesse, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto lavorativo intercorso con i tre istruttori e del tipo di contratto con loro concluso (ex art. 90, l. 289/2002), l'obbligo contributivo rivendicato dall'Enpals e oggi dall'Inps.

L'opposizione va pertanto rigettata.

...

P.Q.M.

Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA _____ nei confronti dell'Inps ...:

- Rigetta l'opposizione, confermando l'avviso opposto ...

Per ulteriori richieste specifiche e/o di approfondimento, si precisa che il presente articolo è stato predisposto a cura di:

Dott. Stefano Bertoletti

Dott. Gabriele Aprile

Dott. Alberto Gambone

Mail - csain@espertinonprofit.it

Skype - esperti.csain

Facebook - [Esperti CSAIn](#)